

## news e informative

# DAL 2017 ISCRIZIONE AUTOMATICA AGLI ELENCHI DEL 5 PER MILLE

Con il **D.P.C.M. datato 7 luglio 2016**, viene data attuazione alle previsioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, L. 190/2014) in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille.

Il nuovo provvedimento apporta significative modifiche al precedente D.P.C.M. 23 aprile 2010, che negli ultimi anni ha regolato le attività di quanti (enti di volontariato ed associazioni sportive) hanno inteso richiedere ai contribuenti di destinare loro una parte della propria Irpef (il cinque per mille, appunto) operando tale scelta in dichiarazione dei redditi. Si ricorda che a seguito delle modifiche normative contenute nella Legge Stabilità 2015, il cinque per mille ha assunto a pieno titolo il profilo di un contributo certo, a regime, non più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui, per cui il beneficio del 5 per mille rappresenta una forma stabile di finanziamento per un ampio ventaglio di settori di rilevanza sociale.

Lo scorso anno, con la circolare n. 13/E/2015, l'Agenzia delle entrate ha fornito una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell'ammissione al contributo, una sorta di guida con le istruzioni complete in riferimento alla tempistica e alle modalità da seguire. Indicazioni che vanno ora riconsiderate e "ritarate" alla luce dei contenuti proposti dal recente decreto attuativo.

## Decorrenza dal 2017

Il comma 2 dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. prevede espressamente che le stesse *"si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016"*. Solo quindi per gli enti che hanno correttamente completato l'iter nel corso del presente anno (o che potranno farlo anche entro il prossimo 30 settembre 2016 sfruttando le possibilità offerte dall'istituto della remissione *in bonis*) avranno diritto a godere delle semplificazioni, che di seguito descriveremo, già a partire dall'esercizio finanziario 2017.

Per quanti invece vorranno procedere alla "prima iscrizione" a decorrere dal 2017 si dovrà necessariamente fare ricorso alle modalità descritte nella già citata circolare n. 13/E/2015.

## Abrogazione di adempimenti

Con l'articolo 6-bis del D.P.C.M. 7 luglio 2016, rubricato *"Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille"*, viene sostanzialmente previsto un esonero dagli adempimenti per quanti hanno già provveduto almeno una volta a tali adempimenti. In particolare gli enti interessati non dovranno più provvedere a:

- presentare telematicamente la domanda di iscrizione negli elenchi (che per l'esercizio finanziario 2016 doveva essere spedita entro lo scorso 31 marzo 2016);
- presentare - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - la dichiarazione sostitutiva con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale (che per l'esercizio finanziario 2016 doveva essere spedita entro lo scorso 30 giugno 2016).

## Iscrizione automatica sul web

Detti adempimenti verranno “sostituiti” da una iscrizione automatica in un apposito elenco pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate che avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno. È poi prevista una procedura per correggere eventuali errori o per apportare modifiche, da attuarsi entro il successivo 20 maggio, che prevede verosimilmente l’invio di una lettera raccomandata presso la DRE competente per territorio (il decreto, in realtà, non prevede in concreto la modalità da utilizzare per l’inoltro di tale comunicazione e, quindi, sarà necessario attendere indicazioni ufficiali sul punto). Andranno poi sul punto chiarite le specificità in cui versano le associazioni sportive dilettantistiche, che sino ad ora hanno fatto riferimento non tanto alle DRE quanto agli Uffici territoriali del Coni.

### Trasparenza

*Il nuovo articolo 11-bis aggiunto al D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 prevede che le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, provvedano alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.*

## Rendicontazione

Con una consistente modifica apportata all’articolo 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 viene previsto che i soggetti destinatari del contributo redigano uno specifico rendiconto, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Vengono inoltre abrogate le particolari disposizioni applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2 aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del cinque per mille.

Il rendiconto dovrà contenere:

- dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
- indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

### Esonero dal rendiconto per i “piccoli” enti

Viene, infine, previsto un esonero dall’obbligo di invio del rendiconto e della relativa relazione per coloro che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20.000 euro; tali soggetti dovranno comunque



predispone rendiconto e relazione entro un anno dalla ricezione del contributo, che andrà conservata per un periodo di dieci anni e presentata all'Amministrazione finanziaria in caso di esplicita richiesta.

#### *Trasparenza*

*Con un nuovo articolo 12-bis inserito nel D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 è previsto l'obbligo per le Amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito web, i rendiconti e le relazioni illustrative ricevute dagli enti, entro un mese dalla ricezione.*

Brescia, 29 settembre 2016

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)